

Nota riguardante il punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 16.30 in unica convocazione in merito al "Fondo acquisto azioni proprie: estensione del termine temporale di utilizzo del Fondo"

---

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno della prossima Assemblea, siete stati convocati per deliberare in ordine all'estensione del termine temporale di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.

Premesso che:

- Banca Macerata spa è un emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall'art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il "Regolamento Emittenti") e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all'art. 2325 bis del codice civile;
- Le azioni della Banca rientrano nel novero degli strumenti finanziari "liquidi" essendo stata ammessa alla negoziazione su di una sede di esecuzione di riferimento (Vorvel Sim S.p.A.);
- La Banca è soggetta alla normativa generale sull'acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla stessa limiti sia quantitativi che operativi.

*Art. 2357 cc Acquisto delle proprie azioni.*

*La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.*

*L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.*

*Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.*

*Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.*

*Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.*

*Art. 2357-ter. Disciplina delle proprie azioni.*

*Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.*

*Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.*

*L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.*

La materia è altresì regolata dal regolamento UE 575/2013, integrato dal regolamento UE 241/2014 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. CRR).

Ciò premesso si rammenta che l'Assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria il 16/03/2018, ha approvato – fra le altre – la modifica dell'art. 23 dello Statuto prevedendo la destinazione di una parte degli utili netti non distribuiti alla costituzione ed all'incremento di un Fondo Acquisto Azioni proprie. In particolare:

*“1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:*

*a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;*

*b) non meno del 15% (quindici per cento) alla costituzione e all'incremento di una riserva statutaria;*

*c) sino al 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili;*

***d) nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione e all'incremento del Fondo Acquisto Azioni Proprie;***

*e) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;*

*f) a riserva straordinaria l'eventuale residuo.*

*2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.”*

Gli azionisti hanno poi deliberato la destinazione di € 300mila per la costituzione di detto Fondo, successivamente elevati ad € 500mila in occasione dell'Assemblea del 16/06/2021.

Nella successiva assemblea, tenutasi il 26/04/2019, i soci hanno deliberato il prolungamento dell'utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie esistente per altri 18 mesi e, quindi, fino al mese di ottobre 2020.

Le autorizzazioni all'operatività nel Fondo Acquisto Azioni Proprie sono state progressivamente reiterate, inoltre, nel corso dell'Assemblea del 29/04/2024, i Soci hanno deliberato l'incremento dalla dotazione del Fondo acquisto azioni proprie di ulteriori € 200.000, e quindi per complessivi € 700.000, per l'acquisto di massimo n. 28.000 azioni proprie nel mercato “order driven azionario”, gestito dalla piattaforma della società Vorvel Sim S.p.A., ai sensi degli art. 2357 e 2357 ter c.c., nel rispetto delle regole già fissate nella riunione assembleare del 28/04/2023 ovvero fino al 28/04/2025.

Tale autorizzazione è stata conferita nel rispetto dei seguenti termini:

1. **Dotazione del Fondo acquisto azioni proprie:** plafond rotativo € 700.000,00. Tale somma rispetta tutti i limiti normativi, salvo esser condizionata alla prescritta autorizzazione annuale ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento 575/2013 e degli artt. 29 e seg. del regolamento UE N. 241/2014 da parte dell'Organo di Vigilanza in attesa di ricezione;
2. **Numero massimo di azioni acquistabili:** il capitale sociale è determinato in € 45.001.575,00, costituito da n. 1.800.063 azioni ordinarie del valore nominale di € 25,00 ciascuna, ed è interamente versato. Tenuto conto di quanto sopra, si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Banca, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio stesso, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 700.000 di valore nominale e comunque solamente entro il limite che verrà autorizzato dall'Organo di Vigilanza per un numero massimo di n. 28.000 azioni;
3. **Corrispettivo minimo e massimo:** l'utilizzo del Fondo acquisto Azioni proprie, in acquisto e vendita, avverrà in osservanza dei limiti previsti dal Regolamento del Fondo Acquisto Azioni proprie nonché delle regole del segmento di Mercato Vorvel Equity Auction, gestito dalla piattaforma della società Vorvel Sim S.p.A.

Gli ordini di acquisto da parte della Banca saranno immessi per le quantità atte ad assicurare la liquidità del titolo; ovvero per il numero di azioni, rispetto agli acquisti spontanei di terzi, sufficienti a garantire, nell'arco di ciascun bimestre di osservazione, la soglia minima di periodo dello 0,10% del numero delle azioni in circolazione. L'acquisto della parte deficitaria avverrà pertanto nell'ultima settimana del bimestre. Il prezzo deve essere pari a quello più basso fra gli ordini in acquisto presenti nel "book" al momento dell'inserimento dell'ordine, purché vi sia capienza degli ordini di vendita rispetto a quelli indipendenti in acquisto e sia garantito il raggiungimento della soglia minima di periodo. In caso contrario verrà immesso il prezzo immediatamente superiore a quello più basso degli ordini indipendenti, allo scopo di consentire il raggiungimento della soglia minima di periodo. In caso di assenza di ordini in acquisto indipendenti, il prezzo immesso dalla Banca dovrà essere pari a quello determinato dall'ultima asta utile alla determinazione di un prezzo altrimenti il prezzo è quello minimo che permette di negoziare il numero di azioni necessarie per raggiungere la soglia minima di periodo sulla base del book presente in fase di inserimento dell'ordine. Il prezzo massimo di acquisto azioni proprie è comunque fissato nell'importo pari al maggiore tra il valore nominale dell'azione e il quoziente risultante dal rapporto fra il patrimonio netto calcolato nel semestre precedente e il numero delle azioni emesse. Gli ordini di vendita verranno inseriti, all'occorrenza, secondo le prudenti valutazioni del Consiglio di amministrazione ma, quando inseriti, dovranno essere pari al prezzo più basso fra gli ordini in acquisto. Il prezzo minimo di vendita azioni proprie è comunque fissato nel prezzo di riferimento vigente tempo per tempo.

La Banca, nell'utilizzo del FAAP, può intervenire nella negoziazione osservando i seguenti ulteriori criteri:

- in caso di acquisto, il prezzo di eventuale intervento non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" (cioè "al di fuori dell'attività di sostegno alla liquidità") più elevata presente nel mercato al momento dell'intervento, purché si raggiunga la soglia minima di periodo;

- in caso di vendita, il prezzo di eventuale intervento non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento;
- 4. Durata: l'autorizzazione si intende conferita per il periodo massimo di 18 mesi, come già definito dall'Assemblea dei soci riunitasi in data 28/04/2023 e quindi con scadenza al 28/04/2025;
- 5. Modalità di intervento sul mercato: ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b del Regolamento Emittenti, delibera Consob 11971/1999), si propone che l'autorizzazione venga concessa per effettuare acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione del mercato - comparto azionario, gestito dalla piattaforma della società Vorvel Sim S.p.A., nel quale le azioni della Banca sono negoziate. Le modalità di intervento sul mercato sono stabilite da apposito Regolamento che l'assemblea dei soci del 27/04/2018 ha delegato al Consiglio di Amministrazione. Detto Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/05/2018 e s.m.i, e stabilisce le modalità e tecniche di acquisto delle azioni ordinarie di BPrM sul mercato Vorvel, in accordo con la regolamentazione del mercato stesso, ma tenuti presenti i seguenti principi:
  - la Banca interverrà sul mercato Vorvel per assicurare un adeguato grado di liquidabilità delle azioni poste in vendita dagli azionisti alle condizioni innanzi fissate;
  - la Banca vuole evitare tuttavia che l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie possa influenzare significativamente, escludendo in ogni caso ogni e qualsivoglia intento speculativo, la fissazione del prezzo delle proprie azioni: pertanto, l'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, sarà effettuato cercando di avere un comportamento neutrale rispetto alle proposte di negoziazione immesse dalla clientela, in ossequio al principio di efficienza e trasparenza della price disclosure, nonché delle regole del mercato Vorvel Sim S.p.A..

**Risulta ora necessario richiedere all'Assemblea la reiterazione della delibera del 28/04/2023, poiché, come disposto dall'art. 2357 c.c. che pone in 18 mesi la validità massima della delibera assembleare, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme stanziare per il Fondo acquisto azioni scade il 28/04/2025.** La disponibilità residua del fondo, alla data del 31/12/2024, è di 282.400 euro<sup>1</sup> e, tenuto conto del funzionamento del mercato "order driven azionario", gestito dalla piattaforma della società Vorvel Sim S.p.A., risulta efficace proseguire nell'attività di supporto dei livelli di liquidità del titolo BPrM, al fine di determinare un totale di controvalore scambiato – sia nei periodi intermedi di osservazione che nei periodi di osservazione – almeno pari alla soglia minima fissata dalla Banca.

Appare quindi utile poter continuare a disporre di tali somme al fine di perseguire gli obiettivi di sostegno alla liquidità del titolo che sono stati alla base della costituzione del "Fondo".

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Macerata S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno

---

<sup>1</sup> Alla data del 31/12/2024, il fondo acquisto azioni proprie è costituito da 16.704 azioni proprie, per un valore nominale pari a € 417.600.

dell'assemblea, delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre delle azioni proprie negoziate sul mercato Vorvel, ai sensi degli art. 2357 e 2357 ter c.c. fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 700.000 e comunque condizionato al rilascio del rinnovo annuale dell'autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, in attesa di ricezione, per un numero massimo di n. 28.000 azioni. Tale autorizzazione si intende conferita per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi e quindi senza soluzione di continuità con inizio dal 29/04/2025 sino al 28/10/2026, con i limiti e principi come sopra proposti.

Infine, l'Assemblea conferisce al Presidente un ampio mandato per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti all'esecuzione della predetta delibera, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, garantendo il rispetto del limite massimo della quinta parte del capitale sociale previsto dal richiamato comma 3 dell'art. 2357 del codice civile”.